CHE ISTITUISCE UNA CASSA-PENSIONI A FAVORE DEI MEDICI CONDOTTI

Art. 39

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 2 DICEMBRE 1909, N. 744

La presente legge andra' in vigore col 1° gennaio Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re provvedera' alla formazione del rispettivo Regolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 luglio 1898.

UMBERTO.

Pelloux.

Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1899, non più in vigore dal 29 dicembre 1909 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che istituisce una Cassa-pensioni a favore dei medici condotti
Estremi	Legge 14 luglio 1898, n. 335
Titolo	IV — Disposizioni transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1898

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-istituisce-una-cassa-pensioni-a-favore-dei-medici-condotti/art-39-articolo-soppresso-dalla-l-2-dicembre-1909-n-744/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it